



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR 2014-2020 FESR / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Regionale 2014-2020

Azione IV.4.c.1.2

Bando

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati

(approvato con decreto n. 11432 del 10 novembre 2016, BURL S.O. n. 46, del 16 novembre 2016)

CHIARIMENTI E DOMANDE PIU' FREQUENTI

Parte I

Quesiti 1-25

QUESITO 1

La scrivente Amministrazione intende provvedere ad eseguire un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica provvedendo con un affidamento diretto ad una società in house nel rispetto di quanto previsto della direttiva 2014/23/UE e dal nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si richiede pertanto se tale procedura possa assoggettare il Comune tra i beneficiari del bando in questione.

Al fine di esplicitare meglio la procedura in questione si evidenzia che l'affidamento alla società in house avverrà sulla base di un progetto di fattibilità tecnica (art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016) ed un contratto di servizio della durata di anni 20 previo il pagamento di un canone determinato, lasciando alla società stessa l'onere degli investimenti di riqualificazione e i successivi interventi di gestione del servizio nel rispetto delle procedure di gara previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

RISPOSTA

Il punto 4 del bando definisce i requisiti indispensabili affinché un soggetto possa essere considerato un potenziale beneficiario; in particolare esso deve essere al contempo Comune lombardo e proprietario (di fatto o con procedura di acquisizione in itinere) dell'impianto di illuminazione pubblica, prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il punto 4 del bando non esclude la possibilità che la realizzazione delle opere sia affidata ad una società in house providing rispondente a quanto disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate e di quant'altro richiesto dal bando, l'affidamento in house delle attività di realizzazione dell'intervento non rappresenta motivo per la perdita dello status di potenziale beneficiario.

Va tuttavia ricordato che ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

QUESITO 2

Si chiede, qualora il Comune possa essere assoggettato tra i beneficiari del bando, se la procedura di affidamento diretto ad una società in house possa essere espletata successivamente alla pubblicazione del bando, ma prima della presentazione della domanda e/o del decreto regionale di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati.

RISPOSTA

Il bando approvato con decreto 11432/2016 prescrive, all'articolo 4 che "la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando."

Pertanto un affidamento diretto ad un soggetto avente le caratteristiche di società in house rispetto al richiedente può essere effettuata anche prima della presentazione della domanda ovvero prima

del decreto di approvazione della graduatoria del bando, ma non prima della data del 16 novembre 2016, data di pubblicazione del bando.

Ulteriormente il bando, in relazione alle procedure di affidamento dei lavori prescrive, all'articolo articolo 4, che i richiedenti che risultino assegnatari di contributo possano chiedere, nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato espletata in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e in coerenza con l'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, successivamente alla concessione del contributo, che il beneficiario sia il partner privato che realizza l'intervento, a condizione che esso sia stato individuato con gara indetta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati.

Il relazione ai contenuti del quesito posto va detto tuttavia che una società in house non può assumere il ruolo di partner privato di un eventuale Partenariato Pubblico Privato per mancanza del requisito fondamentale costituito dal trasferimento reale del rischio (art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016); conseguentemente la limitazione sopra citata non trova applicazione nel caso in esame.

Posto quanto sopra si osserva che Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce il principio secondo cui le spese sono ammissibili solo se sostenute per prodotti effettivamente forniti al beneficiario ed effettivamente pagate da quest'ultimo nello specifico periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Da ciò consegue che, considerati i contenuti del punto 11 del bando e nel caso di specie, le spese rappresentabili ed ammissibili sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario nei limiti temporali previsti dal bando per l'eleggibilità della spesa.

Gli investimenti sostenuti dall'affidatario non sono quindi rendicontabili e non costituiscono la spesa in base alla quale viene determinato il contributo.

La spesa rendicontabile è solamente quella sostenuta dal beneficiario nel periodo di eleggibilità.

Quindi, secondo lo schema rappresentato nel quesito, essa è limitata ai canoni effettivamente pagati entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 20 del bando.

QUESITO 3

Relativamente al punto 7 (servizi tecnologici integrati) si vuole sapere cosa si intende per servizi di telecomunicazione: si intende realizzazione di aree wi-fi o altre cose?

RISPOSTA

Con "servizi di telecomunicazione" si intende la gamma di servizi che, attraverso la trasmissione dati, consentono ai cittadini di usufruire di una connettività ad internet veloce, quali ad esempio sistemi wi-fi.

Tali sistemi devono essere forniti gratuitamente (ossia senza entrate consistenti nette e senza finalità commerciali) e veicolati attraverso gli impianti per l'illuminazione pubblica oggetto della proposta progettuale presentata per il bando in argomento.

QUESITO 4

3 servizi tecnologici integrati obbligatori vanno fatti tutti?

RISPOSTA

La mancanza nel progetto oggetto di domanda di uno o più servizi obbligatori di cui al punto 7 del bando è motivo di esclusione della richiesta.

La mancata realizzazione di uno o più servizi obbligatori di cui al punto 7 del bando previsti nel progetto è motivo di revoca dell'eventuale contributo.

QUESITO 5

Con riferimento ai servizi tecnologici integrati facoltativi, abbiamo già 4 pannelli informativi elettronici per informare la cittadinanza, l'eventuale completamento con altri 2 pannelli informativi può essere considerato come realizzazione di un servizio facoltativo oppure no?

RISPOSTA

I servizi facoltativi, di cui al punto 7 del bando, non vengono definiti in termini di numerosità o consistenza.

L'unico limite per un eventuale riconoscimento sia in termini economici nel novero delle spese ammesse a finanziamento, sia in termini di punteggio è che gli stessi trovino giustificazione nell'ambito della relazione di cui al punto c) – singoli comuni, ovvero d) -aggregazioni, della documentazione a corredo della domanda di partecipazione al bando anche attraverso la compilazione della "Scheda Servizi Facoltativi", parte integrante dell'Allegato "C – Scheda Intervento" alla domanda di partecipazione.

In altri termini, in applicazione al criterio di ammissibilità specifico di cui alla lettera c del punto 9 del bando, occorre che essi corrispondano ad una specifica esigenza rappresentata, nell'ottica della riqualificazione urbana del territorio nella relazione di cui sopra.

QUESITO 6

Il bando prevede che, tra gli altri, le Province "possono fungere da capofila in qualità di enti aggregatori: solo in tal caso assumono anche il ruolo di beneficiari", significa che anche le Province possono accedere ai finanziamenti presentando propri interventi, oppure che fungono da beneficiario formale nei rapporti con Regione perché gestiscono i flussi finanziari da Regione e verso i Comuni?

RISPOSTA

Il punto 4 prevede che la partecipazione al Bando è riservata ai Comuni lombardi anche in forma associata o aggregata formalmente costituita.

Le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province o la Città metropolitana di Milano, possono fungere esclusivamente da capofila in qualità di enti aggregatori; tali enti svolgono quindi un ruolo di coordinamento nei confronti dei comuni dei quali fungono da capofila e non possono quindi partecipare al bando con propri interventi.

QUESITO 7

Con riferimento al punto 9 "Criteri di ammissibilità" punto e. " proprietà degli impianti in capo ai comuni richiedenti ovvero acquisiti dai medesimi, attraverso l'avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando", si chiede di conoscere se è sufficiente avere avviato la

procedura di riscatto o al contrario è indispensabile essere pervenuti all'immissione in possesso?

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che le domande presentate da enti capofila di aggregazioni, Unioni di Comuni, Comunità Montane o Province o Città metropolitana di Milano devono riguardare esclusivamente impianti di illuminazione pubblica di proprietà dei Comuni che rappresentano come aggregazione, ovvero acquisiti dagli stessi attraverso l'avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

QUESITO 8

Cosa si intende esattamente, al punto b.6 dell'art. 9 "identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna su tutto il territorio comunale". Anche il Comune singolo deve presentare un programma di gestione associata?

RISPOSTA

La norma citata trova applicazione per quei comuni che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione sono privi del piano comunale dell'illuminazione, approvato ai sensi della legge 17/2000.

In particolare, in sua sostituzione (tenuto conto dei contenuti dell'articolo 11 della l.r. 31/2015), ogni comune partecipante al bando, singolarmente o in aggregazione, che si trovi nella condizione suddetta, deve produrre unitamente al progetto dell'iniziativa, tutti gli elementi elencati al punto b dei criteri di ammissibilità specifici del punto 9 del bando.

In particolare il punto b.6 precisa che devono essere indicate le modalità che si intendono adottare per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna con riferimento all'intero ambito comunale, laddove per gestione associata si intendono quei servizi che possono utilmente e convenientemente, a giudizio del comune partecipante, essere gestiti su base sovracomunale in associazione con altri comuni o enti.

QUESITO 9

***Il Comune che ha già individuato il partenariato privato può partecipare al bando? Anche se già appaltato il progetto esecutivo?
L'importo dei lavori è comprensivo degli oneri finanziari?***

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che "la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando"; pertanto un intervento per il quale è già stato selezionato il Partner privato, nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privata, prima della data di pubblicazione del bando non può essere ammesso.

Gli oneri finanziari non sono compresi fra le spese ammissibili elencate al punto 11 del bando.

QUESITO 10

Si chiede se è disponibile un modello di protocollo di intesa, per comuni che intendono aggregarsi, predisposto da Regione Lombardia?

RISPOSTA

Con riferimento al questo proposto si evidenzia come non sono disponibili modelli per definire gli accordi negoziabile che regolano l'aggregazione fra comuni anche per consentire la definizione dei relativi contenuti in funzione delle esigenze e delle scelte di ogni aggregazione.

QUESITO 11

Con riferimento al punto 7 del bando, quando si parla di sistemi di telecomunicazione che dovranno riguardare un numero di installazione pari all'1% dei punti luce si intende la telecomunicazione dei punti luce per controllo punto punto per singolo apparecchio di illuminazione o quadro?

RISPOSTA

Il punto 7 del bando definisce i servizi tecnologici integrati agli impianti di illuminazione pubblica oggetto del bando in questione.

In particolare i servizi obbligatori, che devono essere contenuti nelle proposte progettuali, riguardano:

- *sistemi di telecontrollo e telegestione*
- *sistemi di telecomunicazione*
- *servizio di videosorveglianza*

Il presidio del funzionamento degli impianti di illuminazione è deputato ai sistemi di telecontrollo e telegestione, che devono agire su tutti gli apparecchi di illuminazione del progetto secondo quanto indicato allo stesso punto 7 e devono essere in grado di:

- *determinare le condizioni di funzionamento dell'impianto di illuminazione*
- *gestire la riduzione del flusso luminoso (dimmerizzazione)*
- *rilevare i guasti*
- *determinare i consumi elettrici degli impianti*

I sistemi di telecomunicazione riguardano la gamma di servizi rivolta ai cittadini che consentono di usufruire di una connettività ad internet veloce, quali ad esempio sistemi wi-fi.

QUESITO 12

Nella compilazione delle schede si parla di ambito omogeneo (allegato c1); si intende la suddivisione del territorio per categorie illuminotecniche o in modo più generale l'ambito è inteso all'intero progetto?

RISPOSTA

Per ambito omogeneo si intende un insieme di punti luce oggetto del progetto proposto aventi le medesime caratteristiche di potenza, indice ipca e medesimo profilo di riduzione della potenza nell'arco delle ore di funzionamento.

L'incaricato della redazione del progetto individua tali ambiti, anche a prescindere dalle categorie illuminotecniche.

QUESITO 13

Una Società per Azioni a totale capitale pubblico si occuperebbe, attraverso la formula dell'affidamento in house, della progettazione e della realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti nel bando, oltre alla conduzione degli impianti attraverso l'attuazione dei servizi di telegestione e telecontrollo.

Come si colloca tale Società all'interno del bando?

Esclusa la possibilità di poterla considerare un Partner Privato, sarà possibile indicarla come beneficiario del finanziamento previsto dal bando?

RISPOSTA

Il punto 4 del bando definisce i requisiti indispensabili affinché un soggetto possa essere considerato un potenziale beneficiario; in particolare esso deve essere al contempo Comune lombardo e proprietario (di fatto o con procedura di acquisizione in itinere) dell'impianto di illuminazione pubblica, prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il punto 4 del bando non esclude la possibilità che la realizzazione delle opere sia affidata ad una società in house providing rispondente a quanto disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Va tuttavia ricordato che ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

Ulteriormente il bando, in relazione alle procedure di affidamento dei lavori, prescrive, all'articolo articolo 4, che i richiedenti che risultino assegnatari di contributo possano chiedere, nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato espletata in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e in coerenza con l'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, successivamente alla concessione del contributo, che il beneficiario sia il partner privato che realizza l'intervento, a condizione che esso sia stato individuato con gara indetta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati.

In relazione ai contenuti del quesito posto va detto tuttavia che una società in house non può assumere il ruolo di partner privato di un eventuale Partenariato Pubblico Privato per mancanza del requisito fondamentale costituito dal trasferimento reale del rischio (art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016); ne consegue che la medesima società in house non potrà essere indicata come beneficiario del contributo.

Posto quanto sopra, si osserva che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce il principio secondo cui le spese sono ammissibili solo se sostenute per prodotti effettivamente forniti al beneficiario ed effettivamente pagate da quest'ultimo nello specifico periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Da ciò consegue che, considerati i contenuti del punto 11 del bando e nel caso di specie, le spese rappresentabili ed ammissibili sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario nei limiti temporali previsti dal bando per l'eleggibilità della spesa.

Gli investimenti sostenuti dall'affidatario non sono quindi rendicontabili e non costituiscono la spesa in base alla quale viene determinato il contributo.

La spesa rendicontabile è solamente quella sostenuta dal beneficiario nel periodo di eleggibilità. Quindi, nel caso di pagamento attraverso canoni, essa è limitata a quanto effettivamente pagato entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 20 del bando.

QUESITO 14

Se la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica è di una società di servizi di cui il Comune detiene il 50% della proprietà è ammessa, per il Comune in questione, la partecipazione al bando? Se sì, anche in aggregazione ad altri Comuni?

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che le domande proposte da singoli Comuni devono riguardare esclusivamente impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune richiedente, ovvero acquisiti attraverso l'avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

Pertanto se l'impianto in questione è di proprietà di una società, ancorché posseduta, in tutto o in parte, da un comune, non può essere oggetto di un progetto proposto per la partecipazione al bando di cui al decreto 11432/2016.

QUESITO 15

Sono previsti tempi di realizzazione massimi?

RISPOSTA

Al punto 11 del bando è specificato che il periodo di eleggibilità della spesa è il 31 dicembre 2020, termine entro il quale le spese devono essere sostenute e debitamente quietanzate. Ne consegue che la realizzazione degli interventi deve essere terminata in tempo utile a conseguire la totale liquidazione e rendicontazione delle spese sostenute a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo SIAGE entro il 31 dicembre 2020.

QUESITO 16

In merito al punto 4 del bando, si chiede conferma che in caso di partecipazione di comuni in forma aggregata il comune Capofila non debba assumere obbligatoriamente il ruolo di Stazione Unica Appaltante.

Pertanto l'aggregazione potrebbe afferire gli adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo al comune capofila, ma far espletare la gara alla Centrale Unica di Committenza, al soggetto aggregatore o alla Stazione Unica Appaltante di riferimento.

RISPOSTA

L'articolo 4 del bando prevede che, nelle eventuali aggregazioni, venga individuato un ente capofila (designato con protocollo d'intesa, lettera degli enti o altro atto negoziale previsto dalle vigenti disposizioni normative) che assume il ruolo di interlocutore unico, nei confronti di Regione Lombardia e che si farà carico di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al presente bando. Per le procedure di affidamento dei lavori il riferimento è il d.lgs. 50/2016.

QUESITO 17

In merito al punto 4 del bando ed in particolare all'indicazione "La procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando" ed al successivo disposto del punto 14, si chiede conferma della possibilità di procedere alla pubblicazione ed espletamento della gara di affidamento delle attività di riqualifica dopo la presentazione della domanda di partecipazione, ma senza dover attendere il decreto di approvazione della graduatoria. In tale circostanza il comune provvederebbe comunque alla copertura economica dell'intero investimento eventualmente con ricorso a procedura di partenariato pubblico privato e, l'eventuale contributo concesso, determinerebbe una rivalutazione dei canoni all'aggiudicatario con clausola già prevista nel bando di gara e senza l'identificazione del partner privato quale beneficiario del contributo.

RISPOSTA

Secondo i contenuti dell'art.4 del bando il limite per l'avvio delle procedura di affidamento delle attività di realizzazione è che questa avvenga successivamente alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dallo stesso punto 4 in ordine al trasferimento della titolarità dell'intervento al partner privato selezionato nell'ambito di un PPP; pertanto, in sintesi, lo schema illustrato nel quesito appare corretto.

Posto quanto sopra, si osserva che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce il principio secondo cui le spese sono ammissibili solo se sostenute per prodotti effettivamente forniti al beneficiario ed effettivamente pagate da quest'ultimo nello specifico periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Da ciò consegue che, considerati i contenuti del punto 11 del bando e nel caso di specie, le spese rappresentabili ed ammissibili sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario nei limiti temporali previsti dal bando per l'eleggibilità della spesa.

La spesa rendicontabile è solamente quella sostenuta dal beneficiario nel periodo di eleggibilità. Quindi, nel caso di pagamento attraverso canoni, essa è limitata a quanto effettivamente pagato entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 20 del bando.

Con riferimento a tale argomento deve essere però opportunamente considerata, in funzione dello schema rappresentato nella richiesta, l'eccezione di cui all'articolo n. 64 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, laddove, ai fini della rendicontazione, possono essere considerate le spese sostenute,

nel medesimo arco temporale, dal partner privato selezionato nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato.

QUESITO 18

Con riferimento al punto 21 del bando, relativamente alla decadenza del contributo nel caso si verificano nei cinque anni successivi al collaudo delle opere modifiche dei requisiti soggettivi del soggetto beneficiario tale per cui lo stesso non avrebbe potuto presentare domanda ai sensi del punto 4, si chiede conferma che tale indicazione sia riferita all'eventualità di identificazione del partner privato di un'operazione di PPP quale beneficiario.

Si chiede inoltre conferma che in caso di partecipazione in forma aggregata da parte dei comuni alla presente procedura e al successivo espletamento della gara come unica Stazione Appaltante, gli esecutori e titolari dei contratti di riqualifica, ed eventualmente di EPC, possano essere i singoli comuni.

Infine si chiede conferma che l'eventuale aggregazione dovrà essere mantenuta formalmente costituita sino alla decorrenza dei cinque anni dalla data di collaudo delle opere oggetto del contributo.

RISPOSTA

I requisiti soggettivi dei proponenti richiesti al punto 4 per la partecipazione al bando sono due: lo status di Comune lombardo e la proprietà degli impianti di illuminazione. Pertanto, l'attribuzione, nell'ambito di un PPP, del ruolo di beneficiario al partner privato può avvenire solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione e, pertanto, non modifica i requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della domanda. Appare improbabile, ancorché non impossibile, che il Comune possa cessare di appartenere al contesto regionale lombardo, mentre è possibile che il Comune possa cedere la proprietà dell'impianto di illuminazione pubblica.

Con riferimento alla gestione, non è possibile stabilire una regola unica in quanto l'aggregazione dei Comuni può assumere varie forme giuridiche, le quali a loro volta possono essere regolate da specifici accordi negoziali che possono accentrare o meno la gestione del progetto.

Il mantenimento dell'aggregazione formalmente costituita è implicitamente richiesto dall'esigenza di garantire l'interlocuzione unica e l'assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

QUESITO 19

In relazione al punto 7 ed alla indicazione di attivare il servizio di videosorveglianza per tutte le strutture e gli edifici destinati allo svolgimento di compiti istituzionali comunali, si chiedono delucidazioni in merito a quali sono, oltre al Municipio e sedi consiglieri, le strutture che obbligatoriamente devono essere comprese. A titolo di esempio si riportano scuole, asili, biblioteche, parchi pubblici, cimiteri...

RISPOSTA

Tutti gli edifici pubblici, destinati alle finalità comunali raggiunti da sistemi di illuminazione pubblica della proposta progettuale presentata per il bando devono essere oggetto dei sistemi di video

sorveglianza in argomento che devono essere connessi con gli impianti di illuminazione pubblica, a prescindere dall'esistenza di apparecchiature similari.
Le strutture elencate nella richiesta rientrano, a giudizio dell'Ufficio scrivente in tale definizione, ad eccezione dei parchi pubblici.

QUESITO 20

Si richiedono chiarimenti in merito al criterio di valutazione D) RAPPORTO FRA NUMERO DI PUNTI LUCE DEL PROGETTO E NUMERO DI ABITANTI DEL COMUNE O DEI COMUNI PROPONENTI, in particolare:

In relazione al punto 6 del bando, si chiede come dovrà essere rappresentato il numero di abitanti rispetto a progetti di riqualificazione di porzioni di impianti o di realizzazione di nuovi impianti.

In caso di procedure di partenariato pubblico privato che, pertanto, prevedano nel bando di gara la successiva gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, si chiede conferma che il rapporto tra numero di punti luce ed abitanti vada calcolato considerando tutti i punti luce oggetto del contratto di EPC e non solo i punti luce oggetto di interventi di riqualificazione.

RISPOSTA

Premesso che tale parametro verrà valorizzato da Regione Lombardia nell'ambito delle valutazioni per la determinazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo, il numero degli abitanti è quello del comune o dei comuni (in caso di aggregazione) istanti.

QUESITO 21

In relazione al disposto del punto 14 ed, in particolare, alla determinazione del termine per la consegna ed inizio lavori nel decreto di approvazione della graduatoria, si chiedono chiarimenti in merito alle tempistiche previste in caso di espletamento della procedura tramite ricorso ad interventi di partenariato pubblico privato. Si chiede inoltre se sarà prevista una proroga dei termini in caso di diserzione della gara o inammissibilità delle offerte ai fini dei successivi adempimenti ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

RISPOSTA

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si evidenzia come in questa sede non possono essere definiti argomenti che saranno oggetto del successivo decreto di approvazione della graduatoria.

QUESITO 22

Un Comune ha in corso la pubblicazione di una manifestazione di interesse per ricercare sul mercato operatori interessati a presentare un project financing per il servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione (pubblicazione antecedente la pubblicazione del bando regionale).

La manifestazione di interesse prevede che la riqualificazione sia effettuata entro un anno dalla stipula del contratto, e il pagamento dei relativi costi avvenga in ammortamenti annuali (quota capitale ed interessi) da corrispondere all'eventuale promotore nell'arco di validità del contratto di servizio/concessione proposto.

Alla luce di quanto sopra detto, è possibile per il Comune partecipare al bando, fermo restando il possesso degli altri requisiti stabiliti dal medesimo bando?

RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti in ordine alla possibilità di partecipazione al bando in oggetto si osserva che il punto 4 dello stesso bando prescrive che “la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando”.

Pertanto, se la scelta del contraente per la realizzazione dell’iniziativa avviene sulla base di una gara indetta successivamente al 16 novembre 2016 (data di pubblicazione del bando Lumen) sono rispettate le prescrizioni del punto del bando sopra citate.

Deve essere tuttavia osservato che, a norma dello stesso punto 4 del bando, se la gara per la selezione del contraente avviene prima della approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, il partner privato selezionato non potrà essere successivamente individuato quale beneficiario ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento al pagamento dei costi attraverso ammortamenti annuali da corrispondere al contraente nell'arco di validità del contratto di servizio ovvero concessione si osserva che Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce il principio secondo cui le spese sono ammissibili solo se sostenute per prodotti effettivamente forniti al beneficiario ed effettivamente pagate da quest’ultimo nello specifico periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Da ciò consegue che, fermo restando quanto indicato dal punto 11 del bando, le spese rappresentabili ed ammissibili sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario nei limiti temporali previsti dal bando per l’eleggibilità della spesa; secondo lo schema rappresentato nel quesito, essa è quindi limitata ai canoni effettivamente pagati entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 20 del bando.

Con riferimento a tale argomento devono essere però opportunamente considerate le eccezioni di cui agli articoli n. 63 e n. 64 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, laddove, ai fini della rendicontazione, possono essere considerate le spese sostenute, nel medesimo arco temporale, dal partner privato selezionato nell’ambito di una operazione di partenariato pubblico privato.

QUESITO 23

I comuni già dotati di Piano dell'Illuminazione Comunale devono individuare le modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna su tutto il territorio comunale?

In caso di risposta affermativa, con quale documento?

Le modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione devono essere esplicitate già nell'atto di formale costituzione dell'aggregazione di Comuni di cui al citato art. 4 del bando?

In altre parole, si chiede se l'atto di formale costituzione dell'aggregazione debba riguardare non solo le attività di riqualificazione ma anche la mera gestione del servizio di pubblica illuminazione.

RISPOSTA

La norma di riferimento in relazione al primo quesito è il punto 9 del bando “Criteri di ammissibilità” e, in particolare, la lettera b) dei “criteri specifici”, laddove viene individuata la vigenza del piano

comunale dell'illuminazione (approvato ai sensi della l.r. 17/2000) quale elemento da possedere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Il possesso di tale requisito esaurisce quanto prescritto dalla norma citata per la partecipazione al bando.

Le modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione dovranno invece essere definite nel caso in cui il comune richiedente sia privo di tale piano, unitamente agli altri elementi definiti nelle lettere da b.1 a b.5.

Con riferimento al secondo quesito per gestione associata si intendono quei servizi che possono utilmente e convenientemente, a giudizio del comune partecipante, essere gestiti su base sovracomunale in associazione con altri comuni o enti.

QUESITO 24

Il bando in oggetto è aperto anche agli Enti Locali che hanno già appaltato la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica tramite Partenariato Pubblico Privato e con i lavori già in fase di esecuzione? Il Comune che ha già individuato il partner privato può partecipare al bando? Anche se già appaltato il progetto esecutivo?

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che “la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando”; pertanto un intervento per il quale è già stato selezionato il Partner privato, nell’ambito di una operazione di partenariato pubblico privata, prima della data di pubblicazione del bando non può essere ammesso.

QUESITO 25

Si richiede un chiarimento in merito all’art. 11 “Spese ammissibili”.

In particolare, il bando pubblicato in BURL riporta che “sono ammissibili a finanziamento le spese, (...omissis...), riferibili a progetti relativi ad interventi finalizzati all’acquisto e all’installazione di materiali e attrezzature costituenti i singoli punti luce, alla realizzazione delle dedicate linee di alimentazione, quadri elettrici e relative cabine di derivazione e all’attivazione degli impianti (...omissis...)”: si chiede se le categorie di intervento sopra riportate sono da intendersi solo per interventi ex novo o anche riguardanti parti di impianto già presenti, solo ad esempio pali ammalorati, quadri vetusti, linee ammalorate per cui è necessaria la sostituzione.

RISPOSTA

Le categorie di spesa ammissibile elencate al punto 11 sono riferite alle tipologie di operazioni ammissibili di cui al punto 6 del bando; in particolare si riporta:

“Sono considerati ammissibili progetti finalizzati:

- alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti o di tratti degli stessi già di proprietà dei richiedenti ovvero acquisiti dai medesimi, attraverso l’avvio della procedura

di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

- alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna di proprietà dei richiedenti.

(...omissis...)

Quindi, con riferimento al quesito posto, le categorie di intervento sono da intendersi sia per impianti già esistenti che di nuova realizzazione.